

DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2018

663/2018/E/EEL

APPROVAZIONE DI UN PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGOLATORIA E DI INVESTIMENTI DICHIARATI DA IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, AI FINI DELL'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER GLI ANNI 2012 E SUCCESSIVI

L' AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1046^a riunione del 18 dicembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- il Testo Integrato delle disposizioni relative agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (di seguito: TIU), approvato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, 11/07;
- il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11) di cui costituisce l'allegato A, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIT 2012-2015);
- il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11, di cui costituisce l'allegato B, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIME 2012-2015);
- il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione (di seguito: TIUC), approvato con la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com (di seguito: deliberazione 231/2014/R/com) e successive modifiche e integrazioni;

- il Manuale di contabilità regolatoria, approvato in data 4 giugno 2015 con determina 8/2015 del Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione dell'Autorità ai sensi della deliberazione 231/2014/R/com, come successivamente modificato e integrato;
- il Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019, approvato con la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel), di cui costituisce l'Allegato A, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIT 2016-2019);
- il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019, approvato con la deliberazione 654/2015/R/eel, di cui costituisce l'Allegato B, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIME 2016-2019);
- il vigente Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di intesa).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede:
 - all'articolo 2, comma 12 lettera g), che, tra l'altro, l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
 - all'articolo 2, comma 20, lettera c), che l'Autorità irroghi, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
 - all'articolo 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'articolo 8, del DPR 244/01, stabilisce che, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, il Collegio può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g), della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi; in particolare, ai sensi del comma 4, del citato articolo 8, i funzionari incaricati di procedere all'accesso o all'ispezione hanno il potere di:
 - accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio, estranei all'attività aziendale oggetto di indagine;
 - acquisire e controllare i documenti reperiti estraendone copia;
 - richiedere informazioni orali;

- il TIU, in particolare nella Parte V e nella Parte VI e il TIUC definiscono, con riferimento ai rispettivi periodi di vigenza, i criteri e le modalità cui le imprese devono attenersi nella tenuta della contabilità regolatoria;
- il Manuale di contabilità regolatoria definisce le specifiche tecniche volte ad assicurare la coerenza tra la movimentazione delle immobilizzazioni comunicate ai fini della contabilità regolatoria e quelle comunicate in sede di raccolta dati ai fini delle determinazioni tariffarie dell'Autorità;
- nella determina 8/2015 del Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione dell'Autorità si prevede che le specifiche di cui al precedente alinea, seppur non obbligatorie, saranno prese a riferimento dagli Uffici per la verifica, anche in sede di ispezione, della corretta applicazione da parte delle imprese delle disposizioni in materia di tenuta della contabilità regolatoria;
- i commi 12.1, del TIT 2012 - 2015 e del TIT 2016-2019 prevedono che la remunerazione del capitale investito netto per il servizio di distribuzione avvenga a condizione che gli investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e siano realizzati secondo criteri di economicità; analoga disposizione è contenuta con riferimento al capitale investito nel servizio di misura al comma 11.1 del TIME 2012 - 2015 e al comma 17.1 del TIME 2016 – 2019;
- ai commi 12.4 e 12.5 del TIT 2012-2015 sono individuate le tipologie di investimento alle quali è riconosciuta la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito, rispettivamente per gli investimenti entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 e fino al 31 dicembre 2011, e successivamente al 31 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2015, confermate dai commi 13.1 e 13.2 del TIT 2016-2019;
- il comma 14.1, del TIT 2012-2015 prevede che ciascuna impresa di distribuzione comunichi all'Autorità con riferimento al servizio di distribuzione, tra l'altro, gli investimenti entrati in esercizio nell'anno precedente come risultanti dai bilanci certificati e dai conti annuali separati redatti ai sensi del TIU con separata evidenza per le tipologie di investimento cui è riconosciuta la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito, nonché le variazioni delle immobilizzazioni in corso e le dismissioni; analoga disposizione è prevista con riferimento al servizio di misura al comma 13.1 del TIME 2012 – 2015;
- il comma 4.1, del TIT 2016-2019 prevede che le imprese di distribuzione comunichino all'Autorità, per ciascun anno a partire dal 2016, con riferimento al servizio di distribuzione, i dati patrimoniali, fisici ed economici secondo quanto stabilito con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione dell'Autorità; analoga disposizione è prevista con riferimento al servizio di misura al comma 9.1 del TIME 2016 – 2019;
- i commi 14.2 del TIT 2012-2015 e 4.2 del TIT 2016-2019 prevedono che l'Autorità verifichi, anche mediante controlli a campione, la corrispondenza dei dati comunicati con quelli risultanti dai bilanci certificati e dai conti annuali separati redatti rispettivamente ai sensi del TIU e del TIUC nonché la corretta

imputazione dei dati patrimoniali rispetto all'attività di distribuzione dell'energia elettrica; analoga disposizione è prevista ai commi 13.2 del TIME 2012 – 2015 e 9.2 del TIME 2016 – 2019;

- nel corso degli anni le imprese di distribuzione hanno ottemperato agli obblighi informativi loro posti in capo sia con riferimento alle disposizioni del TIT 2012-2015 e del TIT 2016-2019, che con riferimento alle disposizioni del TIU e del TIUC: pertanto presso gli Uffici dell'Autorità sono disponibili sia i conti annuali separati predisposti dalle imprese che i valori annuali degli incrementi patrimoniali dichiarati dalle imprese ai fini tariffari.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno avviare un programma di verifiche ispettive, nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica allo scopo di accertare:
 - la conformità al TIU e al TIUC delle modalità seguite dalle imprese nella compilazione dei conti annuali separati;
 - che gli investimenti effettuati siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e siano realizzati secondo criteri di economicità;
 - la coerenza tra la movimentazione delle immobilizzazioni comunicata ai fini della contabilità regolatoria (*unbundling*) redatta ai sensi del TIU e del TIUC e quella comunicata in sede di raccolta dati ai fini delle determinazioni tariffarie di competenza dell'Autorità, nonché con quella risultante dai bilanci certificati, con riferimento agli anni tariffari dal 2012 al 2016;
 - che sia corretta l'imputazione degli incrementi patrimoniali alle attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
 - che le contribuzioni eventualmente ricevute siano state correttamente dichiarate;
 - che gli investimenti che hanno beneficiato della maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale rispettino i requisiti previsti dalla regolazione per l'accesso al suddetto beneficio;
 - ogni elemento ritenuto utile a verificare la correttezza delle informazioni trasmesse all'Autorità;
- le verifiche di cui al precedente alinea possano essere svolte, oltre che sulla base della documentazione già disponibile agli Uffici dell'Autorità, anche mediante ulteriori richieste di informazioni e verifiche ispettive;
- le imprese di distribuzione che saranno oggetto delle verifiche saranno individuate a campione, tra quelle di grandi e medie dimensioni che in tutto il periodo oggetto di verifica abbiano utilizzato il metodo individuale per la definizione delle tariffe di riferimento;
- le verifiche di cui ai punti precedenti siano svolte con il supporto degli ispettori del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza

DELIBERA

1. di approvare due verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese di distribuzione di energia elettrica al fine di accertare, con riferimento agli anni utilizzati per la determinazione delle tariffe di riferimento a partire da quelle del 2012 e alle relative raccolte dati:
 - a. la conformità al TIU e al TIUC delle modalità seguite dalle imprese nella compilazione dei conti annuali separati;
 - b. che gli investimenti effettuati siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e siano realizzati secondo criteri di economicità;
 - c. la coerenza tra le movimentazioni delle immobilizzazioni comunicate ai fini della contabilità regolatoria (*unbundling*) e quelle comunicate con le raccolte dati finalizzate alle determinazioni tariffarie, nonché con quelle risultanti dai bilanci certificati;
 - d. che sia corretta l'imputazione degli incrementi patrimoniali alle attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
 - e. che le contribuzioni eventualmente ricevute siano state correttamente dichiarate;
 - f. che gli investimenti che hanno beneficiato della maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale rispettino i requisiti previsti dalla regolazione per l'accesso al suddetto beneficio;
 - g. ogni elemento ritenuto utile a verificare la correttezza delle informazioni trasmesse all'Autorità;
2. di disporre che le verifiche ispettive siano eseguite entro il 30 giugno 2019, secondo le modalità definite nell'allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
3. di disporre che le verifiche ispettive di cui al punto precedente siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente da personale dell'Autorità, e, nel quadro del Protocollo di Intesa, da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza previa notifica, con preavviso non inferiore a tre giorni lavorativi, alla singola impresa interessata di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
4. di trasmettere il presente provvedimento, mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC), alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e di inviare le lettere d'incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini